Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 10 AGOSTO 1957:

LEGGE 19 luglio 1957, n. 679.
Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 10 AGOSTO 1957:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1957, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(4789)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 10 AGOSTO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1957. — **Filatura e tessitura di Tollegno - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1957. — **Finanziaria Tollegno S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1957. — **Municipio di Napoli:** Buoni sorteggiati il 1° luglio 1957. — **S.I.D.A.C. - Società italiana di applicazione cellulosa S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1957. — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1957. — **TIMO Telefoni Italia Medio Orientale, S.p.A., in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1957. — **TELVE - Società telefonica delle Venezie, S.p.A., in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1957. — **STIPEL - Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1957. — **Igino Mazzola, S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1957. — **Ferrovia del Renon, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1957.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 17 luglio 1957.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1957, n. 673.
Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni, qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti massimi di età di anni 58 e di anni 60, previsti per il loro collocamento a riposo dall'art. 83 *d)* del regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e conservino i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della loro qualifica.

La presente legge è appplicabile nei riguardi dei dipendenti il cui collocamento a riposo in base al citato art. 83 *d)* sarebbe avvenuto con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957.

Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà:

a) di accettare fino a trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* le domande presentate anche dopo la decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto art. 83 *d)* semprechè tale decorrenza non sia anteriore al 1° agosto 1957;

b) di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale,* termini più brevi di quello normale suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA

Agenti ferroviari che possono chiedere la proroga di due anni al loro collocamento a riposo

QUALIFICHE

PERSONALE DELLE STAZIONI

Manovratore capo
Deviatore capo
Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori
Manovratore
Deviatore

PERSONALE DEI TRENI

Capo personale viaggiante principale
Controllore viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1ª classe
Controllore viaggiante di 1ª classe
Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*
Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*
Capo personale viaggiante
Controllore viaggiante
Conduttore capo di 1ª classe

QUALIFICHE

Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Frenatore

PERSONALE DI MACCHINA

Capo deposito superiore
Capo deposito principale
Capo deposito di 1ª classe
Capo deposito di 2ª classe
Capo deposito di 3ª classe *ad personam*
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 1ª classe
Macchinista di 2ª classe
Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista

PERSONALE DI LINEA

Sorvegliante della linea di 1ª classe
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Cantoniere

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Sottocapo tecnico
Capo verificatori
Verificatore
Operaio di 1ª classe
Operaio
Aiutante operaio

PERSONALE DI MANOVALANZA

Capo squadra manovali
Manovale

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 1ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe
Ufficiale navale di 2ª classe
Ufficiale macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam*
Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*
Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale machinista di 3ª classe
Primo nostromo
Capo motorista
Capo elettricista
Secondo nostromo
Motorista di 1ª classe
Elettricista di 1ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere di 1ª classe
Marinaio scelto
Fuochista
Carpentiere
Marinaio
Carbonaio

Visto, *il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

LEGGE 31 luglio 1957, n. 674.

Elevazione a L. 1300 milioni del Fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1000 milioni con legge 15 giugno 1956, n. 629, viene ulteriormente elevato a lire 1300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'Azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 31 luglio 1957, n. 675.

Autorizzazione della spesa di L. 10.290.000.000 per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:

a) gestione viveri importati . milioni 3.500

b) gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione » 1.000

c) gestione prodotti petroliferi di importazione . . » 500

d) gestione medicinali di importazione . . . . . . » 300

e) proventi realizzati con l'alienazione residuati di guerra . . » 4.900

Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre

1956, n. 1404, e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 agosto 1957, n. 676.

Esenzione dal limite di età per la partecipazione dei sanitari, già in servizio di ruolo, ai concorsi previsti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I sanitari titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal limite di età, a partecipare ai concorsi disciplinati del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della *Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a* chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1957, n. 677.

Inclusione dell'abitato di Rocchette, frazione del comune di Torri in Sabina, in provincia di Rieti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 764, emesso nell'adunanza del 9 aprile 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocchette, frazione del comune di Torri in Sabina, in provincia di Rieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1957

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1957, n. 678.

Nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 823, concernente delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione, per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, è regolata dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti e circostanze che risultino attestati in documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Art. 3.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a requisiti e circostanze riflettenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

Art. 4.

Salvo quanto disposto nell'art. 2, la data ed il luogo di nascita, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, la residenza ed ogni altro requisito personale possono essere comprovati mediante esibizione all'ufficio competente di documenti di identità personale rilasciati ai sensi delle norme vigenti o di altro documento rilasciato dalla pubblica Amministrazione che contenga l'attestazione dei dati o requisiti richiesti.

Art. 5.

Ai fini dell'art. 4 i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario e dall'interessato, il quale è personalmente responsabile della veridicità dei dati trascritti.

Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal sindaco ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dello interessato.

Art. 6.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Con apposito regolamento saranno stabliti i casi in cui possono essere rilasciate copie di documenti doganali.

Art. 7

In tutti i casi nei quali è richiesto dalle disposizioni vigenti, l'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato dinanzi al notaio, al segretario comunale o al funzionario competente a ricevere la documentazione.

In caso di mendaci dichiarazioni, si applicano le pene stabilite dall'art. 496 del Codice penale.

Art. 8.

Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

Il funzionario o pubblico ufficiale rilasciante deve apporre la propria firma per esteso, con l'indicazione della qualifica e con il timbro dell'ufficio.

Art. 9.

Le firme apposte dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune sono legalizzate dal sindaco, dai suoi delegati o dal segretario comunale.

Art. 10.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Art. 11.

Le firme su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero nonchè posti in essere allo estero da valere nello Stato sono soggette a legalizzazione, salvo le esenzioni stabilite da leggi o da trattati e accordi internazionali.

Le firme sugli atti posti in essere nello Stato da valere all'estero sono legalizzate dal Ministro competente e dal Ministro per gli affari esteri oppure dalle autorità da essi delegate.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, sono legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Agli effetti della legalizzazione un atto posto in essere nello Stato e da usarsi nello Stato, rilasciato da autorità consolare estera residente nello Stato, ove contenga la enunciazione o la riproduzione totale o parziale di atto formato all'estero, è considerato atto estero.

Art. 12.

Nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 si applica al funzionario legalizzante la disposizione dell'art. 8, comma secondo, del presente decreto.

Art. 13.

Nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonchè alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — GONELLA — ANDREOTTI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1957.
Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1957.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589;

Visti il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 655 emanato il 3 luglio 1957 dal Comitato interministeriale prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 10 luglio 1957;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, ai sensi della citata legge, saranno consegnate ai magazzini di ammasso entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna Provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai magazzini di ammasso.

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale prezzi con provvedimento n. 655 del 3 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170, del 10 luglio 1957.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna, piede magazzino, e tela da rendere, al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 5 agosto 1957

Il Ministro: COLOMBO

(4749)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel titolo della legge 30 luglio 1957, n. 652, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, in data 7 agosto 1957, in luogo di: « 30 *giugno* 1955, n. 797 » leggasi: « 30 *maggio* 1955, n. 797 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 11 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Iazzolino Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data: 16 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 26 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1025 — Data: 15 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Tadini Piero fu Luigi — Titoli del Debito pubblico — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 19 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Saracino Giorgio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 14 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Monsignore Zilianti don Romualdo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3304 — Data: 27 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Buontempo Liliana di Emilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 24 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pavia — Intestazione: Zanardi Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 18 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Zanardi Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 844 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Martucci Domenico fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Martucci Domenico fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	472377	Pulvirenti Agata fu Orazio moglie di Avola Ignazio, dom. a Catania, vincolata per dote	2.450 —
Id.	528129	Come sopra	1.050 —
B. T. N. 5 % (1959)	6751	Cucari Attilio fu Luigi Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Prospero Giuseppina fu Raffaele vedova Cucari, con usufrutto a Prospero Giuseppina fu Angelo-Raffaele vedova Cucari, dom. in Napoli	6.500 —
P. Ric. R. 5 %	598	Cucari Attilio fu Luigi Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Prospero Giuseppina fu Raffaele vedova Cucari, dom. in Napoli	3.650 —
Rendita 5 % (1935)	173709	Sacchetti Ernesta Francesca Palmira fu Francesco vedova Galbiati, interdetta sotto la tutela di Antognazza Pietro fu Luigi dom a Tradate (Varese)	750 —
Id.	185137	Tagliaferri Lucia fu Luigi moglie di Giordano Bartolomeo Bruno di Luigi, dom a Rimini (Forlì), vincolato per dote	2.500 —
P. R. 3.50 % (1934)	238481	Gubitosi Carmine di Giuseppe, dom. a Pratola Serra (Avellino)	4.077,50
Rendita 5 % (1935)	173190	Gioventù italiana del littorio in Roma, con vincolo di destinazione	10 —
Id.	190573	Ente comunale di assistenza di Castagneto Po (Torino) per il Patronato scolastico	155 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3333) Roma, addì 21 maggio 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	658,875
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	163,27
1 Franco belga	12,436
100 Franchi francesi	177,225
1 Franco svizzero acc.	142,722
1 Lira sterlina	1738,562
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,043

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Revoca di decorazione al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957 registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1957 registro n. 6 Presidenza, foglio n. 381

Città di Monfalcone. — La concessione della medaglia di bronzo di cui al decreto del 3 ottobre 1952, deve intendersi revocata.

(4744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1957 sono stati respinti, i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai signori Gaetano Tesraseeca e Clara Combes, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1953, sul parco posto in via Mercadante n. 15 sito nel comune di Roma.

(4612)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno in comune di Bastiglia (Modena) formatasi a seguito di deviazione del canale Naviglio.

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1957, n. 100564, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un striscia di terreno sito in comune di Bastiglia (Modena), formatasi a seguito di deviazione del canale Naviglio, della superficie di ettari 0.07.14, censita nel catasto del comune di Bastiglia ai mappali numeri 669, 830, 670, 668, 829 del foglio n. 6 ed al mappale n. 671 del foglio n. 11, ed indicata in tinta verde nella planimetria 19 ottobre 1953, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4676)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957 (Ordinanza suppletiva)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 357;

Veduta la legge 5 gennaio 1955, n. 11;

Veduta l'ordinanza 16 aprile 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1957 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università ed Istituti di istruzione superiore;

Veduto l'elenco, unito all'ordinanza del 16 aprile 1957, nel quale sono indicate le discipline in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione ed il numero massimo delle docenze che possono concedersi per ciascuna disciplina;

Sentita la sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione sull'opportunità di includere nell'anzidetto elenco alcune altre discipline;

Considerato che il predetto Consesso, nella seduta del 4 luglio 1957, ha espresso avviso contrario all'accoglimento di tutte le proposte d'integrazione del bando di concorso, fatta eccezione della « selvicoltura 1ª », che per mero errore di trascrizione non venne inclusa nell'elenco anzidetto;

Rilevata l'opportunità di far luogo all'aumento del numero massimo delle abilitazioni da conferire in « diritto processuale civile », in « diritto della navigazione », in « diritto penale », in « fisica terrestre », ed in « meccanica applicata alle macchine »;

Dispone:

Art. 1.

All'elenco delle discipline, in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957, elenco annesso all'ordinanza 16 aprile 1957, è aggiunta, con il n. 16-*bis* del gruppo contrassegnato con la lettera I, la « selvicoltura 1ª », per la quale si potrà conferire una sola abilitazione.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato nell'elenco unito all'ordinanza 16 aprile 1957, il numero massimo delle abilitazioni da conferire per la sessione dell'anno 1957 nelle seguenti discipline resta così fissato:

Diritto processuale civile	4
Diritto della navigazione	3
Diritto penale	5
Fisica terrestre	2
Meccanica applicata alle macchine	3

Art. 3.

Coloro che intendano sostenere gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle discipline di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, Divisione 1ª, entro il termine fissato dall'ordinamento 16 aprile 1957, e, cioè, entro e non oltre il 31 ottobre 1957.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti di cui all'art. 3 dell'ordinanza 16 aprile 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957.

Art. 4.

Sempre entro e non oltre il 31 ottobre 1957, i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza nelle discipline predette dovranno far pervenire al Ministero ed a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che riterranno di presentare insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un « curriculum » della propria attività didattica e scientifica.

A tal riguardo sarà da tenere presente il decreto Ministeriale 13 maggio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 157 del 25 giugno 1957, con il quale sono state costituite le Commissioni giudicatrici degli esami, decreto cui farà seguito altro decreto con il quale saranno rese note eventuali modificazioni delle Commissioni giudicatrici e, inoltre, sarà fatto luogo alla costituzione della Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla libera docenza in « selvicoltura 1ª ».

Della presente ordinanza, che sarà publicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 6 agosto 1957

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(4763)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i decreti prefettizi n. 21249, in data 16 aprile 1957 e n. 27201, in data 27 maggio 1957, coi quali sono state assegnate alle concorrenti aventi diritto le condotte ostetriche di Bovino, Monteleone di Puglia, Alberona, Zapponeta, Montagna, Volturara Appula e Macchia;

Visto che in seguito a rinunzia di alcune concorrenti sono rimaste vuote le condotte di Monteleone di Puglia, Zapponeta, Volturara Appula e Montagna;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di dette sedi ad altre concorrenti che le hanno richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono assegnate alle sedi di condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Stefani Nella: Monteleone di Puglia;
2) Martellotti Sebastiana: Zapponeta, frazione di Manfredonia;
3) Bolognesi Giorgina: Volturara Appula;
4) Villani Sipontina: frazione Montagna del consorzio sanitario di Montesantangelo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo, capo consorzio del comune di Montesantangelo.

Foggia, addì 16 luglio 1957

p. *Il prefetto*: ALBERICO

(4514)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.